

## **F.A.Q.**

**relative all'Ordinanza Presidente Giunta regionale 10 novembre 2023 - n. 105 -  
Disposizioni per la prevenzione e il controllo della diffusione della Peste Suina Africana.**

### **1. L'ordinanza si applica anche al comparto A di maggior tutela della zona Alpi?**

L'ordinanza si applica all'intero territorio regionale, quindi anche al territorio della zona Alpi comparti A e B.

Le tipologie di caccia esercitabili dipendono dalla classificazione in zona idonea al cinghiale (dove è consentita sia la caccia collettiva che la caccia di selezione) e zona non idonea alla specie, dove è consentita la sola caccia di selezione. Il controllo (che non costituisce attività di caccia) è sempre esercitabile.

### **2. La caccia di selezione può essere esercitata senza alcuna limitazione di orario diurno o notturno?**

L'Ordinanza dispone che la caccia di selezione possa essere esercitata senza alcuna limitazione di orario diurno o notturno, fermo restando l'obbligo degli adempimenti ai sensi della normativa vigente in materia di caccia, ovvero, tra gli altri, l'obbligo di segnare i capi sul tesserino, il rispetto delle giornate di silenzio venatorio, l'obbligo della segnalazione delle uscite.

### **3. I punti fissi sopraelevati di sparo menzionati nell'ordinanza, devono necessariamente corrispondere alle classiche "altane"?**

Per punti fissi di sparo sono da intendersi, a prescindere che siano realizzati attraverso manufatti permanenti o meno, tutti i punti fissi sopraelevati che garantiscano il tiro in sicurezza, stabilmente individuati quali postazioni destinate alla caccia di selezione, in questo caso al cinghiale. Pertanto, non devono necessariamente corrispondere alle classiche altane quali manufatti permanentemente installati sul terreno.

### **4. L'ordinanza fissa dei costi per le fascette identificative?**

L'ordinanza non stabilisce i costi delle fascette identificative.

### **5. Quando avviene la distribuzione delle fascette identificative?**

L'Ordinanza prescrive che la distribuzione delle fascette da apporre al tarso dei capi prelevati sia assicurata in tutti i giorni della settimana, ad esclusione della domenica. Fatto salvo quanto previsto dal dettato della norma, è lasciata alla discrezionalità dell'ATC/CAC la definizione delle modalità più opportune di organizzazione del servizio, anche, se ritenuto, per minimizzarne gli eventuali costi. Nulla esclude che, tra tali modalità organizzative, possa ad esempio essere previsto un sistema di prenotazione oppure che l'ATC/CAC si possa avvalere di figure tecniche afferenti alla caccia al cinghiale/ungulati, specificamente incaricate all'effettuazione della consegna delle fascette, ove la sede risulti chiusa come ad esempio nella giornata di sabato.

**6. L'ordinanza fissa un limite minimo e massimo per il prelievo?**

L'ordinanza non dispone un limite massimo per il prelievo dei cinghiali. Esistono solo soglie minime, al di sotto delle quali non bisogna scendere, applicate a livello di singoli CAC e ATC, come indicato nel "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) 2022-2025" della Regione Lombardia (PRIU).

**7. L'ordinanza stabilisce dei limiti al prelievo del cinghiale basati sull'altitudine?**

L'ordinanza non fa riferimento a limiti relativi all'altitudine o a zone specifiche del territorio lombardo.

**8. L'ordinanza stabilisce dei limiti all'accesso ai settori per la caccia di selezione al cinghiale?**

L'ordinanza dispone il libero accesso a tutti settori per la caccia di selezione al cinghiale, ove siano individuati, senza il vincolo al settore di appartenenza.

**9. L'ordinanza stabilisce un limite massimo capi che possono essere lasciati nelle disponibilità dell'operatore volontario in regime di controllo del cinghiale?**

L'ordinanza stabilisce al punto 7 che, in tutte le **aree non soggette a restrizione**, possono essere lasciati nella disponibilità dell'operatore volontario che abbia effettuato i prelievi in controllo, fino a otto capi complessivi di cinghiale nell'anno solare.

**In zona di restrizione I**, i capi abbattuti possono essere destinati all'autoconsumo esclusivamente all'interno della zona di **restrizione I** e solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA.

Nelle zone di **restrizione II e III**, non è consentito trattenere capi di cinghiale destinati all'autoconsumo.

**10. L'ordinanza stabilisce un limite massimo di capi prelevabili da parte dell'operatore volontario in regime di controllo del cinghiale?**

No, poiché lo scopo del controllo del cinghiale è il depopolamento della specie.

**11. Il soggetto alla guida del mezzo utilizzato durante l'attività di controllo del cinghiale sul territorio regionale non incluso nelle aree infette o nelle zone sottoposte a restrizione II e restrizione I deve necessariamente essere abilitato al controllo ai sensi dell'art. 41 della l.r. 26/93?**

Il soggetto alla guida del mezzo utilizzato durante l'attività di controllo del cinghiale sul territorio regionale non incluso nelle aree infette o nelle zone sottoposte a restrizione II e restrizione I, non deve necessariamente essere abilitato al controllo ai sensi dell'art. 41 della l.r. 26/93, purché la sua attività si limiti alla guida del mezzo e non porti armi con sé.

**12. Il soggetto alla guida del mezzo utilizzato durante l'attività di controllo del cinghiale sul territorio regionale incluso nelle aree infette o nelle zone sottoposte a restrizione II e restrizione I deve necessariamente essere abilitato al controllo ai sensi dell'art. 41 della l.r. 26/93?**

Il soggetto alla guida del mezzo utilizzato durante l'attività di controllo del cinghiale sul territorio regionale incluso nelle aree infette o nelle zone sottoposte a restrizione II e restrizione I, non deve necessariamente essere abilitato al controllo ai sensi dell'art. 41 della l.r. 26/93, purché non porti armi con sé.

Durante l'attività, potrà partecipare alle operazioni di recupero delle carcasse di cinghiale, solo se opportunamente formato in tema di biosicurezza, così come previsto dal "Piano di gestione della biosicurezza" di cui all'Ordinanza Presidente Giunta regionale 10 novembre 2023 - n. 105.

**13. Quante fascette devono essere distribuite dall'ATC/CAC al cacciatore per la caccia di selezione al cinghiale?**

L'ordinanza non entra nel merito di queste modalità gestionali che restano in capo all'ATC/CAC. Considerato però che ai sensi dell'ordinanza, la caccia di selezione contribuisce in modo importante al depopolamento del cinghiale, l'attribuzione di un numero eccessivamente basso di fascette non si ritiene funzionale al perseguimento di tale scopo. In particolare, l'attribuzione di un'unica fascetta con rilascio della successiva solo dopo l'utilizzo della prima, non permette al cacciatore di effettuare eventuali abbattimenti plurimi durante la stessa uscita. Fatte salve motivazioni di particolare rilevanza per l'ATC/CAC, tale modalità limitativa è pertanto da evitarsi.